

QUESITI E RISPOSTE AGGIORNATE AL 25/06/2018

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL BACINO TERRITORIALE DI PIACENZA. CIG: 7358871C72.

QUESITI E RISPOSTE DEL 23/05/2018

Q.1. Con riferimento all'allegato "A4 Banche dati Utenze" si chiede cortesemente di chiarire la discordanza tra il numero di utenze relative al comune di Piacenza e pari a 60.077 utenze e tra il numero di utenze riportate nell'allegato "B3 residenti, utenze ed ab equivalenti" pari a 43.982.

R.1. Premettendo che il dato relativo all'Allegato A4 (60.076) è riferito a tutte le utenze del Comune mentre il dato citato presente nell'Allegato B.3 (43.982) è relativo alle sole Utenze Domestiche, da un'analisi della documentazione è emerso un errore nella fase di estrazione dalla banca dati TARI che ha prodotto il file pubblicato all'interno dell'Allegato A4 al Disciplinare Tecnico. Si informa dunque che, per questo motivo, congiuntamente al presente chiarimento è pubblicato un'errata corrige all' "Allegato A4 Banche dati Utenze" al Disciplinare Tecnico, ed è quindi ora pubblicata un'estrazione della banca dati TARI del Comune di Piacenza aggiornata all'ultima data disponibile (maggio 2018).

Q.2. Con riferimento al sub criterio 2.2.1 di attribuzione punteggi, che premia la maggior estensione del servizio di raccolta domiciliare alle utenze domestiche rispetto a quanto indicato negli standard minimi prestazionali (Allegato B1 al Disciplinare), si chiede cortesemente se tale valutazione sarà effettuata in base alla percentuale del numero di utenze domiciliari servite, così come richiesto dal sub criterio citato, o in relazione alla

percentuale di popolazione, come indicato invece nell'Allegato B1.

R.2. Il criterio di valutazione 2.2.1. è un criterio di carattere qualitativo e, come tale, non è riconducibile ad un unico parametro numerico. Ciascun componente della commissione valuterà le offerte migliorative descritte nelle relazioni tecniche dei partecipanti utilizzando, tra gli altri parametri inerenti per esempio alle caratteristiche del territorio o del servizio offerto, le percentuali di incremento del servizio in termini di utenze dopo aver verificato il rispetto degli standard minimi prestazionali espressi in numero di abitanti serviti.

QUESITI E RISPOSTE DEL 07/06/2018

Q.3. Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede conferma alla Stazione Appaltante di poter erogare i servizi indicati dall'art. 56 del Disciplinare Tecnico: "..... Il soggetto Gestore del servizio provvede alla riscossione ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune consentite dalla normativa vigente..... ", da parte di un'impresa mandante, nell'ambito di una RTI di tipo verticale. Ciò, tenuto conto che la normativa vigente prevede che tale servizio sia espletabile esclusivamente dalle Società iscritte all'Albo dei Riscossori, art. 53 del D.lgs. 446/97 e del DM Economia e Finanze 289/2000

R.3. Stante la natura integrata del servizio, così come definita ai sensi di legge e come disciplinata dagli atti di gara, la partecipazione dei R.T.I. dovrà essere conforme alle modalità previste dall'avviso di gara in merito al possesso dei singoli componenti dei requisiti minimi di partecipazione. In particolare, non risultano differenziate la prestazione principale e le singole prestazioni secondarie/ulteriori né con riferimento all'oggetto del contratto, né conseguentemente ai requisiti di partecipazione.

Resta ferma in ogni caso la disciplina in ordine alla possibilità di sub-affidare parti dei servizi oggetto di affidamento.

Q.4. Con riferimento all'Allegato "A.1.2 – Quantità rifiuti 2016" si chiede cortesemente come debbano essere intese le colonne "Somma di Rifiuti avviati dal produttore" e "Somma di rifiuti Totali (kg)", e se, per l'analisi dei rifiuti prodotti, sia sufficiente utilizzare il dato di cui alla colonna "Somma di rifiuti Totali (kg)"

R.4. Per “Somma di Rifiuti avviati dal produttore” si intendono i rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dai produttori ai sensi dell’art. 238, c. 10, del D.Lgs. 152/2006. Fanno parte della “Somma di rifiuti Totali” e se ne dà evidenza ai concorrenti in quanto concorrono al calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai sensi della DGR n.2218 del 13 dicembre 2016.

Si precisa inoltre che i rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore non sono oggetto del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di cui alla presente procedura di gara.

Q.5. Con riferimento all’Allegato D al Disciplinare Tecnico si chiede cortesemente la trasmissione dei seguenti allegati, citati a pag. 2 della sezione Dati generali, non reperiti nella documentazione di gara: Autorizzazione allo smaltimento (Allegato 6); Piano post operativo (Allegato 2); Piano di sorveglianza e controllo (Allegato 2); Piano economico finanziario (Allegato 3).

R.5. Con riferimento alle richieste presentate si procede ad integrare l’Allegato D con la nuova sottocartella D.1, in cui è pubblicata la documentazione richiesta.

QUESITI E RISPOSTE DEL 12/06/2018

Q.6. Con riferimento agli art. 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del Disciplinare [...] siamo a richiedere la seguente documentazione:

- 1) Prescrizioni sulla gestione *post mortem* emanate dagli enti di controllo;
- 2) Progetto della stratigrafia della chiusura della discarica e relativo collaudo del *capping*, in particolare dello strato impermeabilizzante con prove in laboratorio e in situ;
- 3) Dati analitici delle asportazioni mensili di percolato degli ultimi 10 anni;
- 4) Rilievi pluviometrici degli ultimi 10 anni ed eventuali correlazioni svolte in riferimento alla produzione di percolato di cui al punto precedente;
- 5) Analisi chimica del percolato degli ultimi 10 anni in particolare per quanto attiene COD, lo ione ammonio ed i cloruri;
- 6) Analisi chimica delle acque di falda degli ultimi 10 anni e planimetria dell'ubicazione dei relativi piezometri;

- 7) **Analisi chimica delle acque superficiali di scorrimento e relativa planimetria del recapito/i in corso d'acqua superficiale e relative autorizzazioni;**
- 8) **Rilievi topografici dell'intero corpo discarica degli ultimi 10 anni al fine di valutare gli assestamenti;**
- 9) **Analisi chimica della qualità dell'aria negli ultimi dieci anni;**
- 10) **Stratigrafia dei pozzi di emungimento del percolato e dei pozzi biogas se presenti;**
- 11) **Rilievo di tutte le linee fluidodinamiche superficiali della discarica (esempio linee biogas, aria compressa, condensa ecc) e di tutte le stazioni di regolazione del biogas se presenti;**
- 12) **Progetto elettrico dell'intera discarica (relazione di progetto, schemi unifilari, protezione scariche atmosferiche, planimetria impianto di terra e relative misure ultime) - tipologia delle pompe di emungimento del percolato se antideflagranti o meno;**
- 13) **progetto dell'impianto di captazione del biogas e caratteristiche delle torce di combustione e relativo ex CPI;**
- 14) **Eventuali episodi accertati di dispersione nel sottosuolo di percolato e/o biogas nel periodo 1992-2017;**
- 15) **Eventuali indagini termografiche finalizzate alla verifica emissiva del biogas;**
- 16) **Dettagliata descrizione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, loro vetustà e loro stato di manutenzione;**
- 17) **Caratteristiche e specifiche tecniche della rete antincendio e relativo CPI;**
- 18) **Certificazioni di conformità dell'impiantistica elettrica e di quella fluidodinamica;**
- 19) **Piani di sicurezza.**

R.6. Con riferimento alle richieste presentate si procede ad integrare la documentazione pubblicata con tutta la documentazione in possesso dell'Agenzia, inserita nella cartella D.2, allegata alla nuova versione aggiornata dell'Allegato D al Disciplinare Tecnico.

Q.7. Con riferimento all'Allegato C al Disciplinare Tecnico si chiede cortesemente di specificare la mansione di ogni singola unità in particolare per quanto riguarda la qualifica "Impiegato" evidenziando l'eventuale personale dedicato all'attività di riscossione della TARI

R.7. Con riferimento alle richieste presentate si procede ad integrare la documentazione pubblicata con una nuova versione dell'Allegato C al Disciplinare Tecnico.

QUESITI E RISPOSTE DEL 18/06/2018

Q.8. Con riferimento all'art. 5 del disciplinare tecnico si chiede di chiarire (declinando cortesemente nello specifico le attività richieste) quanto richiesto ai punti viii e ix di pag. 12.

R.8. Nello schema di Contratto di Servizio sono presenti le seguenti definizioni:

“attività di avvio a recupero delle frazioni differenziate”: le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo.

“commercializzazione”: il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate;

Premesso che compete all'offerente valutare se e quali attività di avvio a recupero e riciclo effettuare con lo scopo di raggiungere gli obiettivi dell'offerta tecnica, si ricorda quanto già specificato nell'Allegato D allo Schema di Contratto di Servizio che costituisce parte integrante dei Documenti di gara:

“Il Gestore dovrà commercializzare le frazioni di cui al presente allegato [rifiuti differenziati di cui all'dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006] tramite conferimento al sistema consortile Anci-Conai ovvero collocazione a libero mercato mediante procedure competitive; il Gestore dovrà produrre i contratti e qualsiasi documento utile per la quantificazione dei ricavi effettivamente conseguiti, al fine della loro valorizzazione da parte dell'Agenzia all'interno dei piani finanziari. Tale obbligo si applica anche nel caso che l'attività di commercializzazione sia svolta da società collegate o controllate dal Gestore che abbiano svolto l'attività di avvio a recupero ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L.R. 16/2015”

Q.9. Con riferimento all'art. 7 del disciplinare tecnico si chiede di chiarire la previsione fatte dallo spettabile Ente in merito all'attività di rimozione dei contenitori non più utilizzati in quanto l'attività di deposito o la dismissione hanno costi ben differenti che incidono sull'offerta economica presentabile.

R.9. Si rimanda alle prescrizioni previste nello Schema di Contratto di Servizio e nei suoi allegati.

Al “CAPO II – Beni strumentali, banche dati e personale”, con particolare riferimento agli articoli 14 e 18, è disciplinata la gestione di tutti i beni al termine della loro strumentalità al servizio.

Pertanto per i contenitori rimossi, *“qualora i beni siano stati finanziati ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. c) [dello Schema di Contratto di Servizio], il Gestore è obbligato ad esperire una procedura di vendita avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione e delega da parte dell’Agenzia, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica. Il ricavato della vendita di cui al comma precedente è oggetto di compensazione ai fini della riduzione della tariffa, fatto salvo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui all’art. 17, comma 7. [dello Schema di Contratto di Servizio]”.*

Q.10. Con riferimento all'art. 23 del disciplinare tecnico si chiede cortesemente copia dei progetti tecnici dei sistemi informativi già installati presso i CCR.

R.10. Con riferimento alle richieste presentate si procede ad integrare l’Allegato A.2 con la nuova sottocartella “All. A.2.a Caratteristiche dei sistemi informativi nei Centri di raccolta”.

Q.11. Con riferimento alla scheda "Servizi attivi all'avvio del contratto" per il Comune Alta Val Tidone - area ex Pecorara si chiede di chiarire come a fronte di n. 4 container e n. 22 svuotamenti dichiarati non sia riportato nessun impegno orario per il servizio. Tale situazione è presente in altre schede di servizio.

R.11. Il servizio "Gestione centro di raccolta", nella scheda "Servizi attivi all'avvio del contratto" per il Comune Alta Val Tidone - area ex Pecorara è esposto nel suo attuale dimensionamento in termini di:

- ore di custodia del centro di raccolta;
- numero di cassoni a noleggio;
- numero di svuotamenti annui dei cassoni.

Non è esposto un dato specifico di ore di servizio per l'effettuazione delle operazioni di svuotamento e trasporto a destino, essendo il relativo impegno di risorse implicitamente incluso nel dato relativo agli "svuotamenti annui", comprendente la relativa fase di trasporto a destino.

La precisazione qui riportata per il Comune Alta Val Tidone - area ex Pecorara è valida anche per altri Comuni che presentino analoga esposizione dei dati dell'attuale servizio di "Gestione centro di raccolta".

Q.12. Con riferimento alla scheda "Servizi attivi all'avvio del contratto" per il Comune Cerignale si chiede di confermare se i servizi attivi nel periodo transitorio sono solo lo svuotamento dei contenitori stradali e la gestione del CCR

R.12. Si conferma quanto riportato nella scheda "Servizi attivi all'avvio del contratto" per il Comune di Cerignale.

Q.13. Con riferimento alla scheda "Servizi attivi all'avvio del contratto" per il Comune Zerba si chiede di confermare se i servizi attivi nel periodo transitorio sono solo lo svuotamento dei contenitori stradali e la gestione del CCR

R.13. Si conferma quanto riportato nella scheda "Servizi attivi all'avvio del contratto" per il Comune di Zerba.

Q.14. Con riferimento alla scheda "Servizi attivi all'avvio del contratto" per il Comune Coli si chiede di confermare se i servizi attivi nel periodo transitorio sono solo lo svuotamento dei contenitori stradali e la gestione del CCR

R.14. Si conferma quanto riportato nella scheda "Servizi attivi all'avvio del contratto" per il Comune di Coli.

Q.15. Con riferimento all'art. 11 del disciplinare tecnico "Caratteristiche del servizio stradale non stazionario informatizzato" è descritto un servizio che non si ritrova, sempre nello stesso articolo a pag. 27, nell'Allegato B1. Nel suddetto allegato, infatti, il servizio è previsto solo per la Città di Piacenza ed in particolare configurato solo ed esclusivamente per la frazione indifferenziata e la frazione organico. Si chiede cortesemente di chiarire quale tipologia di servizio è richiesta ed in particolare tra i due documenti "disciplinare tecnico" ed Allegato B.1. prevale sull'altro.

R.15. Si precisa che nel documento "Disciplinare Tecnico" sono descritte le modalità di esecuzione e gli standard qualitativi minimi di tutti i servizi previsti. Nell'allegato B.1. "Standard Minimi Prestazionali del servizio a regime", per ogni Comune, sono riportate in termini

quantitativi la diffusione minima e la frequenza minima di ciascun servizio, oltre ad eventuali ulteriori specifiche. Pertanto i due documenti si completano a vicenda, dettando di base l'uno gli standard qualitativi e l'altro gli standard minimi dal punto di vista quantitativo; qualora si ritrovino nell'allegato B.1 indicazioni di dettaglio difformi da quanto riportato nel "Disciplinare Tecnico", devono comunque nel caso considerarsi come riferimento di dettaglio le indicazioni di cui all'allegato B.1, in quanto specificamente riferite all'attuazione del servizio in oggetto nel contesto del Comune in esame.

QUESITI E RISPOSTE DEL 22/06/2018

Q.16. Percentuale di riscossione spontanea delle bollette/fatture TARI rispetto al carico per le annualità 2014, 2015 e 2016.

Si chiede di conoscere il dato medio complessivo di tutti i comuni della Provincia di Piacenza, allo scopo di valutare lo stato attuale dell'incidenza della morosità. Si chiede anche il dato disaggregato del Comune di Piacenza e di alcuni comuni rappresentativi del territorio - pianura e collina.

R.16. L'Agenzia non è in possesso dei dati richiesti.

Si precisa che tutte le prescrizioni relative alla riscossione presenti negli atti di Gara troveranno attuazione dal momento in cui sarà applicata la tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, mentre la riscossione del tributo Tari non è un'attività inclusa nella concessione del servizio messo a gara. Per quanto riguarda la riscossione della tariffa, nei comuni della Provincia di Piacenza, nelle annualità richieste nel quesito, non risultano attive tariffe di natura corrispettiva.

Q.17. Percentuale media di inesigibilità reale dichiarata dal precedente Gestore per le annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e 2017.

In particolare, si chiede anche la percentuale media caricata nei piani finanziari per le medesime annualità. Si chiede anche il dato disaggregato del Comune di Piacenza e di alcuni comuni rappresentativi del territorio - pianura e collina.

R.17. Richiamando la risposta al quesito **R.16**, si ribadisce che l'attività di riscossione della Tari tributo è di competenza dei singoli comuni e può essere svolta dagli stessi anche ricorrendo a società terze ai sensi di legge.

Q.18. Costi della riscossione coattiva da inserire nel Piano Finanziario.

Q.18.a. In caso di procedure concorsuali con tempestiva insinuazione del Concessionario, il mancato incasso Tari (o tariffa puntuale) può essere inserito nel Piano Finanziario dell'anno successivo quale corrispettivo del Concessionario?

Q.18.b. Inoltre, in caso di Utenti non rintracciabili anagraficamente attraverso le banche dati disponibili, il mancato pagamento Tari (o tariffa puntuale) può essere inserito nel Piano Finanziario dell'anno successivo quale corrispettivo del Concessionario?

Q.18.c. Infine, in caso di contenziosi generalizzati, per causa non imputabile al Concessionario, i relativi costi possono essere inseriti nel Piano Finanziario dell'anno successivo quale corrispettivo del Concessionario?

Q.18.d. Qual è il valore massimo dell'aggio che il Concessionario può addebitare all'Utente per le attività specifiche di riscossione coattiva?

R.18.a. R.18.b. Per quanto attiene ai casi sub a. e b. di mancato incasso Tari o tariffa puntuale si rinvia a quanto previsto all'art. 11 dello Schema di contratto di Servizio - *Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore* dello Schema di contratto di servizio pubblicato, che in particolare ai commi 6 e 7 prevede quanto di seguito riportato:

“(...)6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell'Agenzia razione temporis vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo.

7. Con riferimento al Piano finanziario del secondo anno antecedente quello di riferimento, avendo nel suddetto secondo anno antecedente il Gestore provveduto alla gestione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere d, e, f, g, h abbiano un valore complessivo positivo, si riconoscerà al Gestore un differenziale aggiuntivo rispetto al Piano Finanziario dell'anno di riferimento, calcolato applicando la differenza, qualora positiva, tra la percentuale di inesigibilità effettivamente sostenuta (calcolata come rapporto tra crediti inesigibili maturati al 31 dicembre del secondo anno antecedente quello di riferimento e il totale Piano finanziario della medesima annualità) e il 2%, all'ammontare complessivo dei predetti elementi di costo passanti. L'eventuale differenziale riferito alle ultime 2 annualità della concessione è riconosciuto al Gestore dal gestore subentrante entro i 12 mesi successivi alla cessazione dell'affidamento.”

Per l'ammontare ulteriore, riconosciuto in base al riportato comma 7, possono essere quantificati i mancati incassi di cui alla lett. a., ma non quelli di cui alla lett. b., a meno che l'irreperibilità risulti accertata in un Decreto del Tribunale, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d'Ambito n. del n. 72 del 12 ottobre 2017, reperibile sul sito dell'Agenzia.

R.18.c. Il quesito abbraccia una rosa amplissima di possibili fattispecie e pertanto non è possibile per l'Agenzia formulare una risposta unitaria. La riconoscibilità di eventuali costi dovuti a contenziosi dovrà essere valutata alla luce delle circostanze concrete relative al singolo caso.

R.18.d. L'Agenzia esercita la propria competenza unicamente in ordine alle attività rientranti nel servizio affidato, tra le quali compare unicamente la riscossione della tariffa corrispettiva, esulando invece dalla competenza dell'Agenzia i casi in cui la tariffa sia mantenuta in regime di tributo con conseguente riscossione esercitata dal Comune (o da altro soggetto delegato ai sensi di legge).

Q.19. Flusso di cassa da riscossione coattiva da inserire nel Piano Finanziario.

Q.19.a. Per il primo anno di appalto, possono essere inseriti nel Piano Finanziario i valori presunti del mancato incasso spontaneo (determinati sulla base delle serie storiche)?

Q.19.b. Nel Piano Finanziario può essere inserito il mancato incasso spontaneo assestato degli anni precedenti e in particolare del secondo anno precedente (a valere quale corrispettivo del Concessionario)?

R.19.a. R.19.b. Come già riportato alla risposta ai Q.18.a. e Q.18.b., l'Art. 11, commi 6 e 7, dello Schema di Contratto di Servizio indica quanto di seguito:

“6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell'Agenzia ratione temporis vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo.”

“7. Con riferimento al Piano finanziario del secondo anno antecedente quello di riferimento, avendo nel suddetto secondo anno antecedente il Gestore provveduto alla gestione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere d, e, f, g, h abbiano un valore complessivo positivo, si riconoscerà al Gestore un differenziale aggiuntivo rispetto al Piano Finanziario dell'anno di riferimento, calcolato applicando la differenza, qualora positiva, tra la percentuale di inesigibilità effettivamente sostenuta (calcolata come rapporto tra crediti inesigibili maturati al 31 dicembre del secondo anno antecedente quello di riferimento e il totale Piano finanziario della medesima annualità) e il 2%, all'ammontare complessivo dei predetti elementi di costo passanti. L'eventuale differenziale

riferito alle ultime 2 annualità della concessione è riconosciuto al Gestore dal gestore subentrante entro i 12 mesi successivi alla cessazione dell'affidamento.”

In base al comma 6, nel Piano Finanziario relativo ai Comuni ove è applicata la tariffa puntuale è inserita, a titolo di riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili, una quota pari al 2% del relativo PEF totale. La quota del 2% è applicata alla pianificazione finanziaria annuale derivante altresì dall’offerta economica presentata in sede di gara.

Sempre a titolo di riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili, il differenziale di percentuale di cui al comma 7 verrà applicato alle voci di costo passanti ivi indicate inserite nel Piano Finanziario dell’anno “n”, ed il relativo ammontare sarà riconosciuto a consuntivo nel Piano Finanziario dell’anno “n+2”.

Q.20. Banca dati delle Utenze.

Nei documenti di gara è inserita la “Banca Dati delle Utenze” (Allegato A4) che risulta però essere incompleta.

R.20. Come specificato nel documento introduttivo del citato Allegato A.4, nella cartella sono riportate *“le informazioni a disposizione dell’Agenzia relativamente al numero di utenze domestiche e non domestiche”*. Ed ancora *“in caso di necessità, la Concorrente potrà richiedere ulteriori informazioni direttamente ai singoli Comuni.”*

Nel medesimo Allegato A.4, l’Agenzia ha riportato (cfr. Cartella “All_a_4_Sintesi estrazione Utenze”) una sintesi delle utenze e delle metrature per tipologia di utenza per singolo Comune, come derivanti da strumenti di consuntivazione vigenti in Regione Emilia Romagna.

Le ulteriori banche dati utenze dei comuni di Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Pontenure, Rottofreno e Rivergaro, sono state pubblicate contestualmente al presente chiarimento, allegandole alla nuova versione dell’Allegato B.3 al Disciplinare Tecnico.

[INTEGRAZIONE DEL 25/6/2018] Si procede a pubblicare una seconda revisione dell’Allegato B.3 al Disciplinare Tecnico contenente anche la banca dati utenze del comune di Cadeo.

Q.21. Dettagli sui contenitori assegnati alle Utenze.

Per i Comuni che sono già partiti con la raccolta domiciliare porta a porta, si chiede di conoscere:

- il numero esatto dei contenitori assegnati alle UD (anche condominiali) e alle UND;
- il criterio di assegnazione dei contenitori alle Utenze Domestiche Condominiali e alle Utenze Non Domestiche.

R.21. Sono stati assegnati a specifiche ed identificate utenze domestiche (anche condominiali) e non domestiche i seguenti contenitori:

Numero dei contenitori assegnati alle UD (anche condominiali) e alle UND suddiviso per Comune e frazione rifiuto raccolta con sistema PAP Bacino territoriale di Piacenza								
Comune	Carta	Cartone	Fraz. Organica	Indifferenziato	Plastica	Plastica barattolame	Vegetale	Vetro
Agazzano	120		746	702				12
Alseno	190	77	1681	1697				54
Besenzone	7		3	3				
Bettola	609		563	631				
Bobbio	1400		1416	1470		16		34
Borgonovo Val Tidone	530	50	2602	2518				78
Cadeo	207	50	2164	1993				51
Calendasco	68		983	1016				
Caminata								3

Numero dei contenitori assegnati alle UD (anche condominiali) e alle UND suddiviso per Comune e frazione rifiuto raccolta con sistema PAP Bacino territoriale di Piacenza								
Comune	Carta	Cartone	Fraz. Organica	Indifferenziato	Plastica	Plastica barattolame	Vegetale	Vetro
Caorso	319		1999	1805		4	2	104
Carpaneto Piacentino	160	45	2351	2433				48
Castel San Giovanni	278	75	4906	4100				102
Castell'Arquato	291		1810	1357				
Castelvetro Piacentino	128	41	2204	1991				
Cortemaggiore	1484	112	1438	2101				29
Fiorenzuola d'Arda	641	142	4187	4414	6			140
Gazzola	138		966	954				12
Gossolengo	145		1545	1682				6
Gragnano Trebbiense	118		1374	1489				6
Lugagnano Val d'Arda	181		1177	1080				
Monticelli d'Ongina	113		90	2028				1
Nibbiano	691	31	684	742		2		30
Piacenza	4327	1030	12090	13015		2721		2272
Pianello Val Tidone	597	25	568	630		1		29
Podenzano	1509	148	3334	4165		3		72
Ponte dell'Olio	118		1466	1383				
Pontenure	228	54	1906	1791				
Rivergaro	298		2083	2152				51
Rottofreno	256	131	3045	3332				66
San Giorgio Piacentino	818		2087	2363				35
San Pietro in Cerro	289		289	389				1
Sarmato	64		1046	1118				

Numero dei contenitori assegnati alle UD (anche condominiali) e alle UND suddiviso per Comune e frazione rifiuto raccolta con sistema PAP Bacino territoriale di Piacenza								
Comune	Carta	Cartone	Fraz. Organica	Indifferenziato	Plastica	Plastica barattolame	Vegetale	Vetro
Travo	723		788	746		6		1
Vigolzone	78		1486	1362				24
Villanova sull'Arda	34		10	37	3			3
Ziano Piacentino	1191		1195	1234				

Dati aggiornati al 31/12/2017

Relativamente al criterio di assegnazione dei contenitori alle utenze domestiche (anche condominiali) e alle utenze non domestiche per ciascuna frazione di rifiuto, si specifica che l'attuale gestore ha considerato:

1. lo spazio a disposizione per lo stoccaggio e la movimentazione: si tiene conto dell'ingombro dei contenitori, i quali non dovranno costituire un ostacolo per la viabilità e/o in generale un problema in termini di sicurezza, sia per il pubblico transito che per le operazioni di prelievo degli stessi;
2. il contesto: si tiene conto di caratteristiche quali il numero utenze afferenti, la viabilità, ecc.;
3. la relativa produzione di rifiuti.

Q.22. Quantità di rifiuti raccolti nell'anno 2016 nel comune di Ziano Piacentino.

Si chiede la disponibilità dei dati relativi alla quantità di rifiuti raccolti nell'anno 2016 nel comune di Ziano Piacentino, poiché non presenti nell'Allegato A.1.2 al Disciplinare Tecnico.

R.22. In data 23 maggio u.s. è stato corretto questo mero errore materiale con la ripubblicazione dell'Allegato A.1.2 in versione corretta come specificato nel documento "Errata Corrige" pubblicato.

Q.23. Contratto di lavoro da applicare al Personale.

Q.23.a. Con riferimento alla previsione di cui ai commi 2 e 3 dell'art 26 "Rapporto di lavoro del personale" dello Schema di Contratto di servizio si chiede di precisare se il Contratto FISE/UTILITALIA EX FEDERAMBIENTE debba essere applicato anche per le attività delle ditte terze impiegate in caso di subappalto/subaffidamento o se possano trovare applicazione altri CCNL.

Q.23.b. Con riferimento a quanto previsto nel "Bando di gara", al punto "O. Criteri di aggiudicazione" e in particolare al profilo 2.1.8, si chiede quale contratto debba essere applicato al Personale svantaggiato, ed in particolare se trovi anche in questi casi applicazione il contratto FISE/UTILITALIA EX FEDERAMBIENTE e quale sia il limite % entro il quale sia possibile utilizzare tale Personale.

Q.23.c. Si chiede di confermare che, sempre in merito al sopra citato parametro 2.1.8 di cui al punto "O. Criteri di aggiudicazione" del "Bando" di gara, il monte ore considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio sia riferito limitatamente al Personale dipendente svantaggiato ex legge n. 381/1991 "operativo" (e, quindi, "al netto del Personale non dedicato direttamente al servizio, cioè al netto di Personale di coordinamento, Impiegati ecc."). Inoltre, si chiede di confermare che il Personale sia effettivamente collocato ed impiegato in via esclusiva sull'appalto e i criteri che devono essere soddisfatti per validare tale esclusività.

Q.23.a. L'art. 26 - Rapporto di lavoro del personale – ai commi 2 e 3 prevede quanto segue:

"(...) 2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.”

Come si vede dunque la disciplina contrattuale prevede l'applicazione inderogabile del CCNL FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE unicamente rispetto al personale dipendente del gestore.

Per il personale dipendente di imprese terze subappaltatrici o subaffidatarie è ammissibile l'applicazione di CCNL diversi, purché funzionalmente connessi con l'attività oggetto del singolo subaffidamento secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

R.23.b. Rimandando preliminarmente a quanto riportato alla precedente risposta **R.23.a.** ove si sono indicati i casi in cui è imposta l'applicazione del CCNL FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE si riscontra che il punteggio 2.1.8 sarà attribuito in base a un parametro quantitativo (R_{2.1.8}) in unità di misura “ore/anno” che sarà valutato indifferentemente da come il proponente intenderà organizzare l'impiego dichiarato, ossia se con personale proprio dipendente ovvero subappalto ovvero entrambe le soluzioni (vedasi a tal proposito anche successiva risposta **R.23.c**). Ne consegue che, per quanto qui attiene, non vi è un limite a priori che limiti l'impiego di personale svantaggiato.

R.23.c. Ai fini del criterio di cui alla lettera O), punto 2.1.8, del “Bando integrale” di gara, il monte ore considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio è riferito al personale svantaggiato ex legge n. 381/1991 impiegato nello svolgimento dei servizi di base oggetto di affidamento, indipendentemente dal ruolo e dalle mansioni. Pertanto, a tal fine, rileva sia il personale del Gestore, che il personale degli eventuali subappaltatori, a condizione che sia precisato il dato quantitativo richiesto negli allegati tecnici relativi alla progettazione del servizio.

Q.24. Unità del Personale.

Si chiede conferma, data l'esiguità del numero delle unità di personale riportate nell'Allegato C al Disciplinare Tecnico, che i dati siano esaustivi.

R.24. Si conferma che il numero di operatori riportato nell'Allegato C al Disciplinare Tecnico corrisponde a quanto comunicato a questa Agenzia dal gestore uscente, limitatamente al proprio personale dipendente adibito al servizio. I valori del citato allegato non ricomprendono pertanto i lavoratori di eventuali imprese terze attualmente operanti quali subaffidatari del gestore uscente.

Q.25. Beni strumentali.

Q.25.a. La Determinazione Atersir n. 51/2016, di cui al file "Rel Procedimento Valore Subentro RU PC" inserito nella cartella "Altra documentazione utile_0 / DET_51_2016 Valore di Subentro" e rubricato "Procedimento preordinato all'individuazione dei beni strumentali del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani ed assimilati del bacino di Piacenza, nonché alla determinazione del relativo valore residuo. **RELAZIONE CONCLUSIVA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**", si chiede di confermare che la stima dei beni strumentali corrisponda al loro VCN - Valore Contabile Netto.

Q.25.b. Si chiede di indicare il valore economico complessivo dei beni strumentali alla data di pubblicazione della gara.

Q.25.c. Si chiede se, allo scopo di garantire la massima compatibilità della scelta progettuale con la modernità del servizio richiesto e quindi dei contenitori, la fase a regime dei servizi debba prevedere per tutte le Utenze dei contenitori nuovi o se possono essere utilizzati quelli attualmente in dotazione per la raccolta domiciliare porta a porta che dovessero risultare funzionali alla proposta tecnica di offerta.

Q.25.d. Inoltre, si chiede se, nel caso invece che alcuni beni strumentali che non risultino compatibili con il progetto dell'Offerente, in caso di aggiudicazione tali beni possano essere eliminati dall'elenco dei beni strumentali oggetto di trasferimento.

R.25.a. Si conferma che gli importi relativi al valore di subentro indicati nella Determinazione Atersir n. 51/2016, di cui al file "Rel Procedimento Valore Subentro RU PC" inserito nella cartella "Altra documentazione utile_0 / DET_51_2016 Valore di Subentro" corrispondono al Valore Netto Contabile.

R.25.b. Il valore effettivo dei beni oggetto di trasferimento sarà determinato dall'Agenzia al

momento dell'effettivo subentro. L'aggiornamento del valore sarà effettuato così come meglio specificato nella "Relazione conclusiva del procedimento preordinato all'individuazione dei beni strumentali del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani ed assimilati del bacino di Piacenza, nonché alla determinazione del relativo valore residuo" allegata alla Determinazione n.51/2016.

R.25.c. I contenitori da rimuovere sono quelli non più funzionali in base al servizio che verrà svolto dal gestore subentrante, ovvero per esempio se in una zona viene avviato un servizio domiciliare, i contenitori stradali attualmente presenti devono essere rimossi secondo quanto scritto nell'articolo 7 del Disciplinare Tecnico.

Contenitori esistenti e funzionali alla proposta della concorrente potranno mantenere tale funzione e non devono quindi essere rimossi.

In conclusione i contenitori attualmente in dotazione per la raccolta porta a porta, se non necessitano di interventi di sostituzione, potranno essere utilizzati per il nuovo servizio.

R.25.d. L'elenco dei beni strumentali è indipendente dal carattere di funzionalità del nuovo servizio e pertanto non possono essere eliminati dall'elenco in base a un fattore discrezionale di compatibilità con il progetto della Concorrente.

Q.26. Copie del progetto.

Nel "Bando" di gara, al punto K.2 "Contenuto della busta B", è previsto che "*<omissis> alla Relazione Tecnica in originale devono essere aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile*".

Si chiede cortesemente di esplicitare se le 2 copie del progetto possono essere nel solo formato digitale o se occorra sia il formato cartaceo che quello digitale per entrambe le copie.

R.26. L'espressione "aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile" è da intendersi "aggiunte due copie, una cartacea ed una su formato elettronico non modificabile".

Q.27. Con riferimento all'Allegato A "Quadro sintetico degli standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale", relativamente alle colonne:

- Km annuali offerti spazzamento manuale, da garantire anche nel transitorio (km_ma_off)
- Km annuali offerti spazzamento meccanizzato, da garantire anche nel transitorio (km_me_off)
- Km annuali offerti spazzamento misto, da garantire anche nel transitorio (km_mi_off)
- Km annuali offerti lavaggio strade, da garantire anche nel transitorio (km_la_off)

Q.27.a. Si chiede cortesemente conferma che, così come riportato nella nota (2), siano da compilare esclusivamente le celle relative al solo Comune di Piacenza.

Q.27.b. Si chiede inoltre conferma che, così come riportato nella nota (3), per i restanti comuni, non debba essere inserito alcun valore ma bensì solo la somma dei km complessivi di ciascun comune in corrispondenza della riga "Totale" dell'Allegato A.

R.27.a. Come precisato nell'allegato richiamato, *"l'offerente è tenuto a compilare i campi con fondo cella grigio"*. Per la precisione, le colonne "Toff19", "Toff20", "Toff21", "ore off", "Km ma off", "Km me of", "Km mi off" e "Km la off" devono essere compilate in riferimento a ciascun comune e per il totale di bacino. La "Nota (2)" si riferisce alle sole celle in cui è riportata, ossia relativamente ai quattro valori minimi di km di spazzamento e lavaggio del Comune di Piacenza per i quali *"l'offerente è tenuto ad inserire i Km relativi ai servizi base di spazzamento e lavaggio in coerenza con il piano di spazzamento e lavaggio di cui all'allegato A.1.3 del Disciplinare Tecnico"*.

Q.27.b. La "nota (3)" si riferisce solamente alle celle in cui è posizionata per chiarire che le sommatorie *"KMTMA_DT, KMTME_DT, KMTMI_DT e KMTLA_DT"* derivano dalla somma dei valori espressi nella colonna di riferimento con l'aggiunta del valore (stimato dalla concorrente) relativo al piano di spazzamento del Comune di Piacenza di cui all'allegato A.1.3.

Q.28. La legge di gara qualifica il servizio di riscossione della tariffa come integrativo e non di base e non prevede tra i requisiti di partecipazione in capo al concorrente alcun requisito idoneativo relativo allo stesso. Per l'effetto pare trattarsi di una condizione di esecuzione anziché di partecipazione. Nel delineato contesto, preso altresì atto che la

stessa legge di gara non prevede la costituzione di un RTI verticale, non distinguendo fra prestazione principale e prestazioni accessorie, siamo a richiedere:

Q.28.a. conferma che per concorrere non sia necessario essere abilitati ex lege all'attività di riscossione;

Q.28.b. indicazione circa la possibilità di associare alla gara quale cooptata una società deputata alla gestione del servizio di riscossione

R.28.a. Si conferma che non è necessario per concorrere alla gara che i concorrenti siano abilitati *ex lege* all'attività di riscossione.

R.28.b. Il servizio di riscossione dovrà essere svolto dal gestore solo e unicamente nel caso il Comune deliberi il passaggio dalla tari tributo, anche nella sua forma di tari puntuale, alla tariffa puntuale di natura corrispettiva, che non ha natura tributaria. Solo in questi casi l'attività di riscossione coattiva dovrà essere svolta dal gestore e, trattandosi di importi di natura non tributaria, non si ritiene che tale attività sia riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari 446 art. 53 del D.lgs. 446/97 e del DM Economia e Finanze 289/2000.

Q.29. Si richiede conferma che il termine di 30 giorni per la costituzione della società di gestione decorre dalla stipula del contratto di servizio come previsto al p7 dell'art. 6 del medesimo e come indicato nell'allegato F del bando e non come indicato dal p.15 del bando di gara (K1 contenuto della busta A) a corredo della domanda di partecipazione dove viene richiesto impegno, in caso di aggiudicazione, "a costituire prima della sottoscrizione del contratto di servizio la società di gestione".

R.29. Si conferma che il termine di 30 giorni per la costituzione della società di gestione decorre dalla stipula del contratto di servizio, come indicato al punto P. del Bando e all'art. 6, comma 7, dello schema di contratto di servizio. L'indicazione di cui alla lettera K1 "contenuto della busta A" punto15 del Bando di gara, è da intendersi quale mero errore materiale.

Q.30. Si richiede conferma che il gestore uscente che partecipa alla gara non deve corredare l'offerta della garanzia fideiussoria di cui ai p. 8 e 9 lettera N del bando di gara (K3 contenuto busta C).

R.30. Si conferma che il gestore uscente che partecipa alla gara non deve corredare l'offerta della garanzia fideiussoria di cui ai p. 8 e 9 lettera N del bando di gara (K3 contenuto busta C).

Q.31. Si chiede di precisare se una società con un socio unico persona giuridica sia tenuta a presentare la dichiarazione della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, dato che il comma 3 dell'articolo 80 D.lgs. 50/2016, fa riferimento al socio unico persona fisica e non menziona il socio unico persona giuridica.

R.31. Si ritiene che in caso di partecipazione alla gara di una società, il cui socio di maggioranza sia costituito da una persona giuridica, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese anche dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica del socio persona giuridica, oltre a quelli della società medesima.

Q.32. Nel Bando (punto A comma 1) viene data la definizione Piano economico-industriale o "PEI" come "documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal Concorrente in conformità all'Allegato C, rappresentativo delle componenti di costo del servizio nel primo anno a regime (2021), anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie".

Nel documento editabile PEI (file excel), nelle note della sezione TOTALE (riga 340), nella formula del vincolo di costo totale viene riportata una definizione diversa da quella riportata del bando: "Costo totale PEI (€/anno) = Base d'asta del 3° anno a regime di cui al Punto G comma 1 del Bando di gara moltiplicata per il rapporto offerta economica di cui alla busta C e Base d'asta di cui al punto G comma 1 del Bando di gara = proventi di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), punto iii, del Contratto".

Si chiede se il 3° anno a regime indicato nel PEI sia da intendersi come il 3° anno di affidamento cioè primo anno a regime (2021) così come anche indicato nelle sezioni del bando (punto A, comma 1, capoverso (13) e allegato C al bando).

R.32. Si conferma che per “3° anno a regime” come indicato nel PEI nel riferimento citato si debba intendere il 3° anno di affidamento, ossia il primo anno a regime (2021).

Q.33. Nello schema PEI riportato nell’ALLEGATO C al Bando, si richiede di esplicitare i costi d’uso del capitale (CK). Facendo riferimento al DPR 158/99 e alla DGR 754/2012, si richiede:

Q.33.a. se nel calcolo debbano essere ricompresi anche eventuali accantonamenti;

Q.33.b. se nel calcolo degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito debba ricomprendersi anche il valore di subentro (capitale investito netto) di cui alla Determina n. 51 del 18 marzo 2016;

Q.33.c. come calcolare il tasso di interesse medio per la determinazione della remunerazione del capitale investito all’anno di riferimento (2021).

R.33.a. Si conferma che nell’esplicitazione dei costi d’uso di capitale debbano essere ricompresi anche eventuali accantonamenti previsti dall’offerente, specificando la natura di tali voci.

R.33.b. Si conferma che nel calcolo degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito debba ricomprendersi anche il valore di subentro di cui alla Determina n. 51 del 18 marzo 2016.

R.33.c. Il tasso medio per la determinazione della remunerazione del capitale investito all’anno di riferimento (2021) va determinato conformemente alla normativa vigente in materia.

Q.34. Nell’allegato B.3) al Disciplinare Tecnico relativo a Abitanti residenti, Utenze ed Abitanti Equivalenti, si chiede di confermare il numero di utenze non domestiche per il comune di Ferriere per il quale è stato riportato un numero di utenze non domestiche pari a 0 (zero) ma con l’indicazione per le utenze non domestiche dei relativi metri quadrati.

R.34. Con riferimento alla richiesta presentata si procede a pubblicare una nuova versione dell'Allegato B.3 al Disciplinare Tecnico corretta con il numero di Utenze Non Domestiche del Comune di Ferriere.

Nella tabella seguente si riporta la loro suddivisione ai sensi del D.P.R. 158/99.

CLASSE DI UTENZA NON DOMESTICA AI SENSI DEL D.P.R. 158/99 (Comuni con popolazione < 5000 abitanti)	N° Utenti non domestici
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1
02 Campeggi, distributori carburante	2
05 Alberghi con ristorante	2
06 Alberghi senza ristorante	2
08 Uffici, agenzie e studi professionali	6
09 Banche ed istituti di credito	1
10 Negozi (abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie)	7
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	4
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1
14 Attività industriali con capannoni di produzione	5
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	3
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (compreso plateatico)	7
17 Bar, caffè, pasticceria	3
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	4
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3
21 Discoteche, night club	1
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE	56

Q.35. In seguito alle verifiche effettuate in loco risulterebbe la non corrispondenza di alcuni CdR alle disposizioni previste dal D.M. 8/4/2008 e s.m.i. Si chiede pertanto di fornire:

- attestazione per tutti i CdR in elenco della perfetta rispondenza ai requisiti tecnico – normativi previsti dal DM 8/4/2008 e s.m.i.;
- nel caso di non rispondenza si richiede quali azioni la Stazione Appaltante intenda intraprendere nei confronti degli enti proprietari dei CdR per giungere all'allineamento dei requisiti previsti dal citato decreto;
- nel caso di non rispondenza si richiede altresì quali tra le attività descritte all'art. 26 potrà espletare il Gestore nel periodo transitorio che intercorrerà tra il momento della

stipula del contratto di affidamento della concessione e l'eventuale completa messa a norma dei CdR secondo i dettami del DM 8/4/2008 e s.m.i.

R.35. Le informazioni nella disponibilità dell'Agenzia, relativamente ai Centri di Raccolta sono state tutte pubblicate (con particolare riferimento all'Allegato A.2. Caratteristiche dei Centri Raccolta). Comunque, come indicato all'articolo 6 del Disciplinare Tecnico, "le Concorrenti sono tenute alla verifica ed approfondimento di tali informazioni sul campo preliminarmente alla stesura dell'offerta".

Il nuovo Gestore è tenuto in ogni caso a svolgere, a partire dalla data di entrata in vigore del Contratto di Servizio, tutte le attività previste dall'art. 26 del Disciplinare Tecnico consentite dalla normativa vigente.

L'offerta tecnica della concorrente dovrà dunque contemplare la gestione di ognuno dei 52 Centri di Raccolta secondo le specifiche tecniche minime previste nel Disciplinare Tecnico, fermo restando che la "realizzazione, manutenzione straordinaria e adeguamento dei Centri di Raccolta secondo specifica pianificazione ed approvazione da parte del concedente" sono ritenuti servizi integrativi (vedasi art.6 c. ii. del Disciplinare Tecnico), pertanto i costi per questi interventi, salvo offerte migliorative del partecipante, non rientrano nella parte di corrispettivo di cui all'art. 8 c. 2 lett. a. dello Schema di Contratto di Servizio.

Q.36. Si richiedono precisazioni in merito agli elementi di valutazione che hanno determinato la Stazione Appaltante a definire il rischio per il mancato recupero crediti nella misura pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo, tenuto conto dei delle effettive percentuali di crediti inesigibili inserite nelle deliberazioni comunali. Si cita a titolo di esempio, per il Comune di Piacenza, la Delibera del CC n. 2 del 16/02/2018 - Approvazione del Piano Finanziario gestione rifiuti e del Piano Tariffario del Comune di Piacenza – per la quale si evince una perdita su crediti pari al 8,32% sul totale del Piano Finanziario.

R.36. Sul punto si ribadisce che la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, del Contratto di servizio, che prevede la percentuale del 2% del PEF a copertura forfetaria dell'importo dei crediti insoluti, troverà attuazione unicamente nei casi in cui sarà applicata la tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti. Ciò premesso, si richiama l'articolo 5, comma 3, dello Schema di contratto di servizio ove si specifica che il mancato recupero dei crediti all'utenza in caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva rientra nel rischio operativo assunto dal concessionario. L'Agenzia ha comunque ritenuto opportuna una mitigazione marginale di tale rischio prevedendo la quota forfetaria del 2%, in linea peraltro col valore massimo riconosciuto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente, benché per il diverso settore Idrico Integrato, ai gestori delle regioni del Nord Italia.

Q.37. Dalla lettura dei commi 6 e 7 dell'art. 11 dello Schema di Contratto di Servizio si evince che il Gestore si assume il rischio per il mancato recupero crediti nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo con possibilità di recuperare i crediti eccedenti, nel secondo anno di gestione, sugli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere d, e, f, g, h. Si richiede come saranno gestiti i crediti eccedenti il 2% sugli ulteriori elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere a, b, c.

R.37. Con riferimento all'implementazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva, si precisa che il sistema è quello configurato dai commi 6 e 7 dell'art. 11. Pertanto, gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere a, b, c non sottostanno alla disciplina di cui al comma 7 dell'art. 11.

Q.38. Nell'Allegato B allo Schema di Contratto di Servizio sono riportate le tabelle B.2 "COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE": dalla valutazione sono esclusi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si richiede pertanto come saranno remunerati gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria per le attrezzature ivi riportate.

R.38. Come richiamato all'art. 8 c.2 lett. b del Contratto di Servizio, le tabelle di cui all'Allegato B vengono utilizzate per stabilire il costo di eventuali servizi integrativi nel caso in cui tali prestazioni (servizi e/o forniture) non fossero offerte in sede di gara e quindi nel caso in cui i relativi costi unitari non fossero evincibili dal PEI (Allegato K al Contratto di Servizio).

Nello specifico, le tabelle B.2 "COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE" riportano il costo di acquisto di riferimento di attrezzature necessarie per la progettazione di alcuni servizi integrativi. Tali prezzi saranno utilizzati, oltre ai costi di gestione, stimati o evincibili dall'offerta tecnica, per implementare i servizi integrativi richiesti dall'Agenzia. La manutenzione delle attrezzature rientra dunque tra i costi di gestione che verranno computati al momento dell'attivazione di questi nuovi servizi.

Q.39. Trattandosi di concessione di servizi, e considerato quanto prevede l'articolo 56 dello schema di contratto di servizio, si chiede di confermare la piena applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, in particolare quanto disposto dai commi 5 e 9, per la predisposizione della cauzione definitiva.

R.39. L'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 trova applicazione alla presente procedura unicamente per le parti richiamate negli atti di gara, ovvero, come precisato al comma 2 dell'art. 56 dello Schema di Contratto di Servizio, con riferimento alle ipotesi di riduzione dell'importo individuate al comma 1 dell'art. 103 del cit. d.lgs. n. 50/2016.

Q.40. Si chiede di precisare se in caso di indicazione dei subappaltatori le dichiarazioni di cui alle lettere da a) a d) previste alla lettera I, punto 1.1, lett. b. del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri (pag. 8) debbano essere prodotte anche nei loro confronti.

R.40. Si conferma che i concorrenti, che intendono ricorrere al subappalto, sono tenuti unicamente ad indicare quali parti del contratto di concessione intendono subappaltare a terzi.

Nell'eventualità in cui indichino, inoltre, nominativi di subappaltatori saranno tenuti a presentare le dichiarazioni di cui al punto 1.1. b della lettera I.

Q.41. Si chiede di precisare per quale periodo il garante si dovrà impegnare a rinnovare la garanzia provvisoria a richiesta di Atersir nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (lettera N, punto 6 del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri).

R.41. Si riporta di seguito quanto già pubblicato tramite il documento "precisazioni" in data 4/6/2018.

In merito al punto 6 della lettera N del Bando di gara, in cui è previsto che "6. L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un periodo ulteriore, a richiesta di ATERSIR, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione." si segnala che l'espressione "per un periodo ulteriore" di cui al punto citato del bando di gara è da intendersi pari a 12 mesi, ritenendo tale arco temporale "ulteriore" congruo nella misura esattamente pari a quello della durata originaria della polizza come indicato nel punto 5 della medesima lettera N del Bando integrale di gara e capitolato d'oneri.

Q.42. Per quanto riguarda il contratto di lavoro da applicare al Personale si richiede quanto segue:

Q.42. a. Si chiede di precisare, alla luce di quanto stabilito dall'art. 26, commi 2 e 3 dello Schema di contratto di servizio, se il Contratto collettivo FISE-UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE debba essere applicato anche per le attività delle imprese terze impiegate in caso di subappalto/subaffidamento, o se possano trovare applicazione altri CCNL;

Q.42. b. Si chiede di specificare quale contratto collettivo debba essere applicato al personale svantaggiato (cfr. punto O del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri), o se trovi anche in questi casi applicazione il contratto FISE-UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE;

Q.42. c. Si chiede di confermare che, in merito al parametro 2.1.8 di cui al punto "O. Criteri di aggiudicazione" del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri, il monte ore considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio sia riferito al solo personale dipendente svantaggiato "operativo" ai sensi della L. n. 381/1991 (e, quindi, " escluso il

personale non dedicato direttamente al servizio quale personale di coordinamento, impiegatizio, ecc.”)..

R.42.a. L'art. 26 - Rapporto di lavoro del personale – ai commi 2 e 3 prevede quanto segue:

“(…) 2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.”

Come si vede dunque la disciplina contrattuale prevede l'applicazione inderogabile del CCNL FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE unicamente rispetto al personale dipendente del gestore.

Per il personale dipendente di imprese terze subappaltatrici o subaffidatarie è ammissibile l'applicazione di CCNL diversi, purché funzionalmente connessi con l'attività oggetto del singolo subaffidamento secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

R.42.b. Si rimanda a quanto riportato alla precedente risposta R.42 a. ove si sono indicati i casi in cui è imposta l'applicazione del CCNL FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE.

R.42.c. Ai fini del criterio di cui alla lettera O), punto 2.1.8, del “Bando integrale” di gara, il monte ore considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio è riferito al personale svantaggiato ex legge n. 381/1991 impiegato nello svolgimento dei servizi di base oggetto di affidamento, indipendentemente dal ruolo e dalle mansioni. Pertanto, a tal fine, rileva sia il personale del Gestore, che il personale degli eventuali subappaltatori, a condizione che sia precisato il dato quantitativo richiesto negli allegati tecnici relativi alla progettazione del servizio.

Q.43. L'allegato A al Bando integrale di gara e capitolato d'oneri, recante il "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali", prevede al massimo 41.169 tonnellate di rifiuto indifferenziato all'anno a regime 2021 e, alla luce di quanto specificato alla nota 1, la % di RD che il concessionario deve garantire in montagna è pari al 65%, in pianura al 79% e nei comuni capoluogo al 70%: ciò implica una produzione annua di rifiuti urbani pari a 152.478 tn. Dall'allegato A.2 al Disciplinare tecnico risulta, per l'annualità 2016, una produzione di rifiuti urbani superiore di quasi 34.000 tonnellate. Si richiede quindi di confermare se la previsione di tale riduzione sia ottenibile attraverso le azioni di modifica dei servizi di raccolta previste dagli standard minimi prestazionali nonché tramite l'applicazione della tariffazione corrispettiva puntuale.

R.43. Si confermano le previsioni espresse negli atti di gara.

Q.44. Con riferimento all'Allegato A, si chiede cortesemente conferma dei valori TDT19, TDT20 e TDT21, somma delle tonnellate massime del rifiuto indifferenziato per ciascun comune rispettivamente per gli anni 2019, 2020 e 2021. In particolar modo si chiede di confermare la correttezza del valore TDT20, pari a 40.644 tonnellate massime di rifiuto indifferenziato per l'anno 2020, in quanto risulta essere inferiore e quindi migliorativo dell'obiettivo previsto per l'anno 2021, primo anno del servizio a regime.

Q.44. In merito alle previsioni di rifiuto prodotto si confermano i valori pubblicati precisando che l'aumento previsto nel 2021 è dovuto ad un previsionale aumento di abitanti equivalenti e che quell'annualità, come le seguenti, sarà soggetta a conguaglio in funzione della differenza tra abitanti equivalenti previsti e reali a consuntivo.

Si sottolinea inoltre che TDT19, TDT20 e TDT21 sono obiettivi minimi migliorabili in sede di offerta.

Q.45. Con riferimento all'art. 7 del Disciplinare Tecnico, si chiede cortesemente conferma che, per il periodo transitorio, come per i contenitori, non spetti al gestore la fornitura dei materiali di consumo quali per esempio i sacchi compostabili per la raccolta della frazione organica.

R.45. All'Articolo 7 del Disciplinare Tecnico è stabilito che "fino al completo avvio dei servizi come previsti dal presente Disciplinare e suoi allegati il nuovo concessionario dovrà garantire l'espletamento e gli standard qualitativi dei servizi in essere al momento del passaggio di gestione concordando con i gestori uscenti le modalità operative di subentro". Pertanto il Nuovo

Gestore sarà tenuto, laddove già previsto, a distribuire i materiali di consumo richiesti alle utenze con le modalità attualmente in essere.

Peraltro, nel medesimo articolo e a titolo generale per il periodo transitorio, è specificato che è in capo al Gestore la fornitura di contenitori per “*eventuali necessità di limitati interventi manutentivi o di sostituzione*”.

Q.46. Si chiede di confermare che l'attività di gestione dei crediti insoluti anche mediante riscossione coattiva (vedi art.11 comma 6 dello Schema di contratto) debba intendersi quella riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari 446 art. 53 del D.lgs. 446/97 e del DM Economia e Finanze 289/2000.

R46 Sul punto si ribadisce quanto già precisato al quesito 28. Quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 dello Schema di contratto di servizio trova applicazione solo e unicamente nel caso il Comune deliberi il passaggio dalla tari tributo, anche nella sua forma di tari puntuale, alla tariffa puntuale di natura corrispettiva, che non ha dunque natura tributaria. Solo in questi casi l'attività di riscossione coattiva dovrà essere svolta dal gestore e, trattandosi di importi di natura non tributaria, non si ritiene che tale attività sia riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari 446 art. 53 del D.lgs. 446/97 e del DM Economia e Finanze 289/2000.